



## Domanda per prestazione "Buono formazione – lett. c)"

Il sottoscritto \_\_\_\_\_, rappr. legale dell'impresa \_\_\_\_\_

P. IVA \_\_\_\_\_, C.F. (se diverso) \_\_\_\_\_

Richiede alla Cassa \_\_\_\_\_ presso cui sono iscritti gli operai in domanda

La prestazione "Buono formazione" del fondo territoriale per la qualificazione del settore per:  
(compilare una delle due parti)

Mancata erogazione dalla Scuola Edile/Ente unificato \_\_\_\_\_ (territorialmente competente) entro 30 giorni dalla richiesta di un corso di formazione professionalizzante non obbligatorio incluso nel Catalogo Formativo Nazionale e successiva erogazione da parte della Scuola Edile/Ente unificato

\_\_\_\_\_, ubicata nella medesima regione o comunque in un territorio limitrofo

Ed allega a comprova:

- 1) richiesta presso la Scuola Edile/Ente unificato territorialmente competente;
- 2) comunicazione della Scuola Edile/Ente unificato da cui si evinca la non disponibilità del corso;
- 3) iscrizione presso altra Scuola Edile/Ente unificato per un corso analogo;

nonché:

☐ attestato di formazione rilasciato dalla Scuola Edile/Ente unificato (se già disponibile).

Il coinvolgimento di operai alle dipendenze dell'impresa in corsi di formazione professionalizzante non obbligatori a pagamento inclusi nel Catalogo Formativo Nazionale, presso la Scuola Edile/Ente

unificato \_\_\_\_\_ territorialmente competente.

Ed allega a comprova:

- 1) iscrizione e ricevuta del pagamento del corso presso la Scuola Edile/Ente unificato territorialmente competente;

nonché:

☐ attestato di formazione rilasciato dalla Scuola Edile/Ente unificato (se già disponibile).

Riporta le informazioni necessarie sui corsi e sugli operai coinvolti nel prospetto seguente.

Certifica che:

- si trova in regola, alla data di invio della richiesta, con i versamenti dovuti presso le Casse Edili/Edilcasce del sistema.

E, qualora non ancora disponibile, si impegna ad inviare tramite successiva PEC entro 30 giorni dalla fine del corso:

- Attestato formativo per ciascun operaio in domanda.

Luogo e data

Timbro dell'impresa e firma del legale rappresentante

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_





## **Informazioni utili in merito alla modalità di ammissione al beneficio**

- La Cassa provvederà alla verifica della correttezza delle informazioni fornite.
- La graduatoria terrà conto della anzianità di iscrizione in Cassa e del rispetto dell'art. 29 della legge 341/95, con riferimento alle ore denunciate, stante l'orario contrattuale e le esimenti per le ore non lavorate.
- In caso di parità di punteggio, sarà adottato l'ordine di arrivo delle domande come ulteriore discriminante.
- Successivamente alla pubblicazione della graduatoria l'impresa riceverà il buono tramite bonifico bancario.
- L'impresa dovrà usufruire del buono entro 60 giorni dal riconoscimento dello stesso ed inviare alla Cassa gli attestati di formazione per i corsi in domanda entro 30 giorni dalla conclusione degli stessi o, se successiva, dalla data di pubblicazione della graduatoria, pena la decadenza ed il rimborso del buono.
- L'incentivo è erogato previo mantenimento della regolarità dei versamenti e disponibilità delle risorse, nonché per il numero massimo di operai calcolato secondo il regolamento istitutivo del fondo.
- Qualora l'impresa dovesse ottenere il beneficio per il numero massimo di operai spettante una ulteriore domanda potrà essere ammessa solo trascorsi 12 mesi dal riconoscimento dell'ultimo buono.
- Qualora la domanda non dovesse essere ammessa per mancanza di risorse, la stessa sarà inserita d'ufficio nella graduatoria del semestre successivo.